DETERMINAZIONE - ORIGINALE

N. 843 **Data: 03.12.2025**	**OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 'GALASSIA' PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE O CON FIGLI/E PER I COMUNI DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE - DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 4.4 E DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 4.3, AI SENSI DELLA L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000.**

IL DIRETTORE

Premesso che qualsiasi forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere oltre che una violazione dei diritti umani e dell'integrità della persona;

Richiamata la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

• l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";

• l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";

• l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

• l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:
• l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
• l'art. 119, D. Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
• l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
• il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "*dei rapporti con gli enti pubblici*", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost*", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*";
• le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*" secondo le quali "*Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore*";
• le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

• ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
• fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
• si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., in base al quale: "*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017*";

Richiamati:

- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77, che costituisce il primo completo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza ed in particolare, l'articolo 7 della stessa che richiede agli Stati l'adozione di "misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza […] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne";
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119, che reca norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori ed in particolare gli artt. 5 e 5bis;

Vista la Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna";

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed in particolare l'articolo 33, comma 2, lettera u-bis) secondo cui la Regione "……promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla

tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4";

Richiamata la deliberazione regionale 27 luglio 2023, n. 400 recante: "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022). Revoca della Deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614.";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio nn. 830/2014, 689/2016, 846/2017, 519/2019, 869/2019, 277/2020,581/2020, 946/2021, 836/2022 e 444/2023 con le quali sono state programmate sia le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, sia le risorse regionali provenienti dal Fondo per il contrasto alla violenza di genere L.R. n. 4/2014 per gli interventi per Centri antiviolenza e Case rifugio ai sensi dell'art. 5bis del decreto-legge n. 93/2013 sopra indicato;

Preso atto che nelle suddette Delibere di programmazione rientra anche il Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e per i comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto sociosanitario RM 4.4 e del Distretto sociosanitario RM 4.3;

Vista la DGR 9 ottobre 2025, n. 890 recante: "*Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio con Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 28 novembre 2024 relativo alla ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Annualità 2024. Recepimento dell'Intesa Rep. atti n. 129 /CU del 10 settembre 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa Rep. Atti n.146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio recepita con DGR 27 luglio 2023, n. 400.*" che prevede il finanziamento destinato al Centro Antiviolenza "Galassia" per un importo pari ad **€ 75.000,00**;

Vista la Determinazione n. G15635 del 21.11.2025 recante: "*Attuazione D.G.R. n. 890/2025 – risorse ai centri antiviolenza finalizzate all'attivazione di un progetto per accrescere le competenze per lo sviluppo individuale ed una gestione più efficace del nuovo progetto di vita delle donne vittime di violenza. Perfezionamento della prenotazione di spesa n. 57760/2025 per l'importo complessivo di euro 787.499,93 e variazione in diminuzione di euro 0.07 sul Cap. U0000H41166 (Missione 12, Programma 04, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02), esercizio finanziario 2025, in favore di beneficiari vari.",* che assegna al Consorzio la somma di **€ 27.1155,17** per l'attivazione di interventi da realizzarsi presso le strutture antiviolenza, che tengano conto dei bisogni specifici delle donne che accedono alle stesse, per accrescere le competenze per lo sviluppo individuale e la gestione più efficace del nuovo progetto di vita, attraverso azioni informative/formative, anche in materia di istruzione e alfabetizzazione finanziaria per contrastare la violenza economica, personale e sociale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 41 del 29.10.2025 avente ad oggetto "***Discussione in merito ad Accordo Operativo con la Asl Rm 4 per il cofinanziamento del Servizio Territoriale Anti Violenza"***, con il quale si garantisce la collaborazione e il

cofinanziamento per la realizzazione di interventi volti al contrasto di ogni forma di violenza di genere tra Consorzio e ASL RM4;

Considerato che l'Accordo Operativo di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 41 del 29.10.2025 è in fase di recepimento da parte della ASL RM4 e prevede la prosecuzione dei rapporti di collaborazione e la ripartizione dei servizi e degli interventi tra le Parti tramite la realizzazione e il cofinanziamento del servizio di gestione del Centro Anti Violenza sul territorio dei Distretti RM4.4 e RM 4.3, utile a contrastare il fenomeno della violenza nelle relazioni intime;

Visto che tale Accordo prevede, all'art. 6, un impegno economico da parte della ASL pari ad **€ 20.000,00** per il cofinanziamento del servizio di cui trattasi;

Dato atto, pertanto, che l'importo disponibile per l'attuazione degli interventi in co-progettazione, è del valore complessivo di **€ 122.155,17** per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2026;

Considerato che presumibilmente il servizio verrà rifinanziato anche negli anni 2027, 2028 e 2029 e che in considerazione dei possibili incrementi negli stanziamenti Regionali, l'importo complessivo del servizio potrebbe ammontare a **540.000,00 Euro**;

Visto la Manifestazione d'interesse per l'individuazione di enti del terzo settore per la co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi volti alla gestione del Centro Antiviolenza "Galassia" per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e per i Comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto sociosanitario RM 4.4 e del Distretto sociosanitario RM 4.3, ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. mm. e ii. e della L.328/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente alla seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione
- Progetto tecnico
- Proposta di compartecipazione;

DETERMINA

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI INDIRE** una procedura aperta per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi volti alla gestione del Centro Antiviolenza "Galassia" per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e per i Comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto sociosanitario RM 4.4 e del Distretto sociosanitario RM 4.3, ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. mm. e ii. e della L.328/2000;

2. **DI DARE ATTO** che la stima iniziale dei costi dell'affidamento a carico del Consorzio Valle del Tevere, per la co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi volti alla gestione del Centro Antiviolenza "Galassia" per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e, è pari ad **€ 122.155,17** IVA esente, per la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 01.01.2026;

3. **CHE** presumibilmente il servizio verrà rifinanziato anche negli anni 2027, 2028 e 2029 e che in considerazione dei possibili incrementi negli stanziamenti Regionali, l'importo complessivo del servizio potrebbe ammontare a 540.000,00 Euro;

4. **CHE** il Consorzio Valle del Tevere metterà a disposizione le seguenti ulteriori risorse: risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi; Assistenti sociali con adeguate competenze tecnico-professionali per la condivisione dei percorsi di uscita dalla violenza;

5. **DI APPROVARE** la Manifestazione d'interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione mirata alla realizzazione di interventi volti alla gestione del Centro Antiviolenza "Galassia" per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli/e per i Comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto sociosanitario RM 4.4 e del Distretto sociosanitario RM 4.3, ai sensi della L.241/1990, dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. mm. e ii. e della L.328/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente alla seguente documentazione:

   - Domanda di partecipazione
   - Progetto tecnico
   - Proposta di compartecipazione;

6. **DI NOMINARE** quale Responsabile del procedimento di co-progettazione il Dott. Federico Conte, nella sua qualità di Direttore del Consorzio Valle del Tevere;

7. **DI DARE ATTO** che la regolazione contabile delle spese avverrà con successivo atto, sui capitoli di spesa destinati al servizio di cui trattasi.

IL DIRETTORE
Dott. Federico Conte

Firmato da:
CONTE FEDERICO
Codice fiscale: CNTFRC79C14H501E
Valido da: 22-01-2024 18:05:00 a 26-01-2027 00:00:00
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
Riferimento temporale "SigningTime": 03-12-2025 17:52:24
Motivo: Approvo il documento

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere.